

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3009

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

—————

Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi otto anni una serie di decreti e leggi hanno rivoluzionato le nostre Forze armate, riordinandone la struttura interna, aprendo le porte alle donne e trasformando la leva da obbligatoria a volontaria. A quest'ultimo proposito, è in fase di definitiva approvazione presso il Senato il disegno di legge d'iniziativa governativa che fissa al 1° gennaio 2005 il momento a partire dal quale il nostro esercito sarà composto esclusivamente da professionisti (v. atto Senato n. 2572). Viene in tal modo anticipata di ben due anni, rispetto alla data inizialmente prevista, la completa trasformazione dello strumento militare da obbligatorio in professionale.

Orbene, proprio l'obbligatorietà della prestazione del servizio militare si pone allo stato come il necessario presupposto per l'applicazione di varie norme, che comminano severe sanzioni ai destinatari dell'obbligo che manchino di adempierlo. Pensiamo all'articolo 151 del codice penale militare di pace, che punisce il reato di mancanza alla chiamata con la reclusione fino a due anni,

o il successivo articolo 152, che aggrava tale pena qualora il fatto sia avvenuto mediante il passaggio all'estero, cioè mediante una modalità frequentissima. È chiaro, peraltro, che l'applicabilità di queste norme, presupponendo il mancato adempimento di un obbligo che, come detto, verrà definitivamente a cessare tra meno di sei mesi, contemplano fattispecie che a partire da quel momento non si potranno più verificare, con la conseguenza che le stesse troveranno applicazione solo relativamente a fatti progressi, punendo i soggetti che si siano sottratti alla prestazione del servizio militare o di quello civile, in un momento in cui però tale fatto non è più percepito né dalla legge, né dalla comune coscienza sociale, come pericoloso.

In questo si sostanzia la *ratio* del presente disegno di legge, che si propone di concedere l'amnistia a tutti coloro che abbiano compiuto i delitti previsti dagli articoli 151 e 160 del codice penale militare di pace e dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fino alla data del 31 maggio 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente il rifiuto di prestare il servizio civile.

2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere a) e b), si applica anche ai concorrenti nel reato.

3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.

4. L'amnistia ha efficacia, nei limiti previsti dalla presente legge, per i reati commessi fino al 31 maggio 2004.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

